



Grimm
Cantieri di Solidarietà
Statuto

*

depositato in data 25.11.2014

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRIMM CANTIERI DI SOLIDARIETÀ

Premessa

Il Gruppo Impegno Missionario, è nato dall'iniziativa caritativa di don Serafino Ronchi, sacerdote della diocesi di Brescia, Vicario Parrocchiale a San Zeno Naviglio, parroco prima in Vighizzolo e poi in Esenta di Lonato. Don Serafino Ronchi è il fondatore di questa realtà che ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel 1985. Il gruppo di amici ed estimatori di questo sacerdote è andato via via crescendo e, a partire dalle numerose esperienze e dalle riflessioni nonché da esigenze di tipo economico e amministrativo, si è sentita l'esigenza di dare a questo gruppo una struttura giuridica con uno statuto proprio.

Infatti nel 2002 lo stesso don Serafino Ronchi, aiutato da un gruppo di volontari, preparò il primo statuto dell'associazione, che a distanza di qualche anno risulta essere condizionato dal momento storico nel quale è stato redatto. Don Ronchi oltre che Fondatore, dal momento dell'approvazione dello Statuto, ne divenne primo Presidente. Questa carica durò fino alla sua morte avvenuta il 16 marzo 2005.

In considerazione della scomparsa del fondatore, l'attuale Consiglio Direttivo guidato dal nuovo Presidente, ha sentito la necessità di rivedere la prima formulazione dello Statuto e di apportare alcune modifiche, senza per nulla intaccarne lo spirito che molto bene veniva espresso con le parole riprese dal precedente Statuto e che vengono qui riportate.

Quando uno Statuto è molto di più di un documento, quando la parola scritta è specchio della mente e del cuore, quando si fa ricorso alla regola non per mortificare, ma per valorizzare, quando l'autorità è di chi serve e non di chi comanda, quando l'associato si pregia di chiamarsi "volontario", quando l'impegno diventa una missione, quando un gruppo è un movimento, allora nasce uno statuto i cui elementi essenziali sono: la fraternità, da praticare attraverso la virtù del rispetto; le persone, sempre portatrici di valori; l'autorità, intesa come servizio; la condivisione con i poveri, come impegno costante e centrale; il volontariato da vedere come un autentico investimento. Questo Statuto è nato con il desiderio di volare alto e di mantenere viva la tensione ideale dei suoi fondatori e in particolare di don Serafino Ronchi, al quale si deve ricondurre molte delle idee contenute nel presente statuto revisionato. Gli associati che, insieme al Fondatore hanno dato vita a questa realtà, sono da considerarsi a buon diritto associati fondatori.

NORME GENERALI

ART. 1

Il presente statuto ha lo scopo di regolare l'associazione di volontariato denominata GRIMM (cioè Gruppo Impegno Missionario) CANTIERI DI SOLIDARIETA', con sede in Esenta di Lonato del Garda (BS), frazione Esenta, Via S. Marco, 51.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede in altro luogo, nonché istituire sedi e sezioni dislocate anche in altre località.

L'Associazione ha ottenuto l'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lombardia e può, pertanto, essere considerata "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 2

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati, oltre che dal presente Statuto, dalle competenti norme del Codice Civile e da altre leggi speciali, in particolare quelle che si riferiscono alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale e sulle ONLUS.

ART. 3

L'associazione non ha fine di lucro. Opera esclusivamente per fini di solidarietà, avvalendosi di prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti e persegue concreti fini di promozione, valorizzazione, tutela e sviluppo della persona umana.

NORME DELL'ASSOCIAZIONE GRIMM CANTIERI DI SOLIDARIETÀ

ART. 4

- L'associazione promuove ed organizza aiuti principalmente alle altre comunità cristiane d'Italia e del Mondo che si trovano in stato di necessità, collabora con le realtà che operano per il progresso dei popoli ed interviene solidalmente al verificarsi di pubbliche calamità.
- Privilegia il "lavoro di cantiere" per la realizzazione di opere destinate all'e-vangelizzazione ed alla promozione umana, senza escludere altre forme di aiuto suggerite dalle circostanze, dalle necessità e dalle opportunità, quali: animazione sociale, alfabetizzazione, educazione sanitaria.
- Favorisce la raccolta di aiuti per i paesi poveri, adottando tutte quelle forme che sono pensate e messe in atto da chi opera nel settore (sottoscrizioni, adozioni a distanza, commercio equo e solidale, banca etica) ed altre attività promosse per finanziare l'attività dell'Associazione.
- Dedicare particolare attenzione agli stranieri presenti sul nostro territorio, promuovendo un'azione di accompagnamento e di integrazione.

- Promuove i valori legati ai movimenti pacifisti quali: la tolleranza, il dialogo interetnico ed interreligioso, la non violenza, la giustizia, la pace e la fratellanza.
- Offre a tutti, ma soprattutto ai giovani, momenti formativi in vista, durante e dopo l'esperienza dei campi di lavoro. La formazione è un impegno che deve essere abbinato al lavoro in cantiere e promossa per se stessa.
- Anima il territorio di appartenenza con l'impegno di collaborazione con l'associazionismo religioso e laico.
- Valuta la possibilità di coinvolgere nelle proprie esperienze persone con disagi e difficoltà favorendo la partecipazione ai campi di lavoro.
- Stabilisce rapporti di collegamento e di collaborazione con realtà omogenee di solidarietà presenti sul territorio.

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 5

Data la sua natura, la gestione dell'associazione sarà fortemente improntata a democraticità e la lettera non dovrà mai mortificare l'ispirazione originale.

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei associati – art. 16
- b) Il Consiglio Direttivo – art. 23
- c) Il Presidente – art. 28
- d) Uno o due Vicepresidenti – art. 20
- e) Il Segretario – art. 30
- f) Il Parroco pro tempore della Parrocchia dove ha sede l'associazione
- g) Il Collegio dei Proviviri – art. 31

FINALITÀ SPECIFICHE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6

Lo specifico dell'impegno del Grimm è "Lavorare con le mani educa il cuore".

Ed in particolare:

- Lavorare in una missione cattolica. Questa diventa il contesto entro il quale si vive l'esperienza del campo di lavoro ed è il luogo ideale per la riflessione, per lo scambio e per i momenti di spiritualità.
- Lavorare in cantiere. Il cantiere è la modalità principale attraverso la quale si realizza la cooperazione con gli altri popoli. Il lavoro in cantiere può essere preso in carico dall'associazione in modo esclusivo oppure può essere gestito in collaborazione.
- Vivere la vita del "campo". Lo stile di vita fraterno e la condivisione della stessa casa destinata ai volontari.

ART. 7

L'associazione può presentare ai competenti Enti pubblici eventuale domanda di riconoscimento secondo le vigenti norme di legge, così come richiederà e manterrà l'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato presso la Regione Lombardia.

L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici secondo le leggi vigenti, e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione previste, nel pieno rispetto delle proprie finalità.

ART. 8

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi, donazioni e lasciti, specificamente destinati al fondo sociale, nonché dagli eventuali avanzi netti di gestione.

La distribuzione e l'utilizzo dei fondi, a qualsiasi titolo pervenuti, sarà fatta nel massimo rispetto della destinazione dichiarata dai benefattori o legata ad attività appositamente istituite, quali, ad esempio, le attività delle missioni cattoliche, la realizzazione di progetti nei paesi poveri del mondo e le adozioni a distanza. È vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le spese necessarie al funzionamento dell'Associazione sono finanziate con le entrate disponibili.

ART. 9

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi dei volontari, aderenti all'associazione e deliberati in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche attività documentate con specifici progetti;
- contributi di amici;
- donazioni e successioni testamentarie;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche;
- ogni altro provento derivante da iniziative di beneficenza non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

L'esercizio sociale e finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

IL GRIMM E IL SUO INESTIMABILE PATRIMONIO

ART. 10

Il patrimonio dell'associazione sono le persone, volontarie per vocazione e portatrici di valori universali. La scommessa è il tentativo di formare una grande famiglia unita nella fraternità; una famiglia che pratica la gratuità, che promuove il dialogo, che investe nella solidarietà e che si arricchisce frequentando i poveri. Tale è, e vorrebbe essere la gente del Grimm: volontari nel cuore e con le mani, membri di una associazione che nel nome rivela la sua identità (gruppo di impegno missionario) e, sempre nel nome, definisce il luogo del suo impegno (cantieri di solidarietà).

Gli associati del Grimm possono essere "ordinari" o " sostenitori".

Possono diventare associati ordinari coloro che ne chiedano l'ammissione ai sensi dell'articolo 27 comma "b".

La qualità di associato – volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

L'IMPEGNO DEL VOLONTARIO

ART. 11

L'associato, che implicitamente è da considerare anche volontario dell'associazione è tenuto a

- condividere le idealità ed il valori del volontariato e della missionarietà;
- offrire manodopera in forma assolutamente gratuita, nello spirito dello scambio e della cooperazione tra le chiese;
- contribuire finanziariamente a sostenere le spese nella misura stabilita dal direttivo;
- partecipare alla vita del gruppo aderendo alle varie proposte: assemblee, momenti formativi e di spiritualità, riunioni organizzative, ecc.

OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

ART. 12

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) Osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali, rispettandone lo spirito animatore, e versare le quote associative deliberate dagli organi competenti;
- b) Sostenere con lealtà ed impegno le attività associative, astenendosi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa arrecare pregiudizio agli scopi ed al buon nome dell'Associazione;
- c) Eseguire il mandato, cioè svolgere i compiti loro affidati e preventivamente concordati con la cura e la diligenza dovute;
- d) Offrire, quale contributo associativo, le loro prestazioni lavorative nel cantiere e in tutte le attività promosse dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Associati.

Gli Associati hanno il diritto di:

- a) Partecipare alla vita ed alle attività promosse dall'Associazione;

- b) Ottenere, dagli organi preposti, le più ampie informazioni su ogni aspetto dell'attività sociale, attraverso lettere circolari e il foglio di collegamento GRIMM BAND;
- c) Partecipare, anche per delega, alle Assemblee dei Associati;
- d) Essere candidati o presentare candidati per le elezioni alle cariche associative previste dal presente Statuto;
- e) Votare, se maggiori di età, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi

ART. 13

La condizione di associato si perde, oltre che per dimissioni volontarie, per esclusione data da grave causa decretata a maggioranza dal Consiglio Direttivo che ne dispone anche la cancellazione dai registri sociali.

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14

Tutte le cariche associative sono gratuite. In ogni caso sono da rimborsare le spese effettivamente sostenute per l'adempimento degli incarichi assegnati, nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità associative ed in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti e osservando la massima riservatezza.

ART. 15

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure concorrenti a qualificare le attività che vi si svolgono.

L' ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 16

Le Assemblee del Grimm sono momenti forti di vita dell'Associazione, connotate dalle seguenti caratteristiche:

- incontro di amici che si incontrano per condividere le esperienze dei "campi di lavoro";
- momenti di programmazione e di verifica;
- incontro con i missionari di passaggio;
- raccolta di testimonianze;
- momenti di preghiera e di spiritualità;
- occasioni di festa

L'Assemblea, formata da tutti gli associati, ha una grande valenza formativa e organizzativa.

Ogni associato può rappresentare per delega soltanto un altro associato. Alle assemblee possono partecipare, in qualità di uditori e senza diritto di voto, anche persone non associate, su invito o autorizzazione del Presidente.

Le decisioni dell'Assemblea sono sovrane e vincolano tutti i Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 17

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei associati, mediante affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella comunicazione, inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, devono essere indicati il luogo, l'ora ed il giorno dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale e, per particolari motivi, si può radunare anche in altro luogo da indicare nell'avviso di convocazione.

ART. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano), il quale, anche per la redazione del verbale, è coadiuvato dal Segretario (o, in sua assenza, da un associato designato a ciò dall'Assemblea stessa). All'occorrenza l'Assemblea provvede a nominare due scrutatori, scegliendoli fra le persone presenti.

ART. 19

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei associati regolarmente iscritti ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Associati intervenuti. Le delibere dell'Assemblea sono valide se assunte col voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 20

L'Assemblea ordinaria:

- a) stabilisce le linee generali di azione dell'Associazione;
- b) approva lo Statuto e le successive modifiche;
- c) elegge liberamente il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero dei componenti, la loro durata in carica e le modalità di elezione;
- d) approva obbligatoriamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il preventivo economico ed il programma delle attività per l'anno successivo, proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Bilancio consuntivo (dal quale devono risultare anche i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti) e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo;

- f) elegge una commissione di Revisori incaricati del controllo amministrativo;
- g) delibera sulle materie ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei associati regolarmente iscritti;
- h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche eleggendo un liquidatore;
- i) elegge il presidente dell'associazione ed uno o più vicepresidenti.

ART. 21

L'Assemblea straordinaria, è convocata dal Presidente, con le stesse modalità previste all'art. 17, per trattare argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei associati regolarmente iscritti.

ART. 22

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Il Bilancio Consuntivo e il Preventivo economico devono essere depositati presso la sede dell'Associazione prima della data dell'assemblea ordinaria di approvazione. Gli associati possono prenderne visione liberamente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 23

Il Consiglio Direttivo è costituito da un gruppo di persone che affianca il Presidente nella conduzione ordinaria e straordinaria del Grimm.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero ragionevole di associati (non meno di dieci e non più di diciotto). Il Consiglio Direttivo per meglio coordinare le attività può lavorare anche attraverso una divisione in commissioni. Il Consiglio Direttivo può autorizzare la partecipazione alle riunioni, a titolo consultivo, di volontari non eletti dall'Assemblea. Dura in carica tre anni. Il parroco pro tempore della Parrocchia dove il Grimm ha la sua sede fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e rappresenta il riferimento pastorale e spirituale per l'intera associazione, tuttavia, non essendo membro eletto democraticamente non ha diritto di voto.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma con cadenza settimanale su convocazione del Presidente.

La prima riunione del Consiglio Direttivo dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano d'età entro trenta giorni.

ART. 25

Le decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 26

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge, per statuto o per delibera dell'assemblea. Esso ha, quindi, la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

ART. 27

Tra le iniziative di sua competenza, il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'esecuzione di ciò che l'Assemblea ha deliberato;
- b) delibera, con provvedimento motivato, sull'ammissione a associato della persona che ne ha presentato domanda scritta compilando un apposito modulo;
- c) elegge, fra i propri membri, a maggioranza semplice e, se richiesto, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario; il Consiglio Direttivo può decidere di nominare più Vicepresidenti;
- d) predispone il progetto di preventivo economico e di programma annuale, nonché il progetto di Bilancio consuntivo e di relazione sull'attività svolta dall'Associazione e determina la quota associativa degli associati "ordinari" e degli associati "sostenitori", per l'esercizio in previsione.;
- e) ratifica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria competenza, assunti in via d'urgenza dal Presidente;
- f) delibera l'adesione ad organismi ed in genere sulle iniziative di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto;
- g) delibera, a maggioranza assoluta e con provvedimento motivato, l'esclusione dell'associato censurabile per grave causa.
- h) può deliberare una quota associativa annuale o pluriennale al fine dell'adesione all'associazione

IL PRESIDENTE

ART. 28

Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la firma libera su tutti gli atti e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei associati;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) promuove lo sviluppo dell'Associazione e ne coordina l'attività impartendo le necessarie indicazioni di carattere operativo;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
- f) nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione.
- g) Delega ad altre persone la possibilità di firma per le esigenze ordinarie di gestione.

ART. 29

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente più anziano, il quale ordinariamente, in forza del suo ruolo, è a conoscenza di tutta l'attività di organizzazione dell'Associazione.

IL SEGRETARIO

ART. 30

Il Segretario dell'Associazione:

- a) cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predisponendo altresì le bozze di bilancio;
- b) esercita le funzioni di Tesoriere dell'Associazione;
- c) redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornati i libri sociali;
- d) assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente curando il coordinamento delle attività degli organi collegiali
- e) può essere scelto al di fuori del direttivo

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 31

Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di tre sino ad un massimo di cinque componenti – associati o non associati – ed è eletto dall'Assemblea degli associati.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica fino al rinnovo dell'Assemblea degli associati e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Consiglio dei Probiviri è convocata dal Presidente dell'Associazione, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere l'elezione del Presidente dello stesso Organo Collegiale.

Il Collegio

- a) decide su tutte le controversie che possono comunque insorgere tra le diverse istanze dell'Associazione, in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto;
- b) è competente, in seconda istanza, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti degli associati;
- c) decide sulle incompatibilità dei Responsabili,
- d) costituisce l'organismo di vigilanza sull'applicazione e sull'osservanza dell'eventuale Codice etico.
- e) decide in merito alla controversie fra gli associati e l'associazione.

Il Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla sua costituzione, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, un regolamento relativo allo svolgimento della propria attività.

NORMA FINALE

ART. 32

Ogni associato ha diritto a candidarsi e può essere eletto a qualsiasi carica interna; ogni associato ha diritto di voto; sono previste idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci; i criteri di ammissione/esclusione degli associati sono equi.

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione per qualsiasi causa, il nome ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti, secondo norme e modalità stabilite dall'Assemblea straordinaria dei associati, ad altra Associazione che opera con le stesse finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Esenta di Lonato del Garda, 25.11.2014